

NEMETRIA

STATUTO

FOLIGNO

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE , OGGETTO, SEDE E FONDO COMUNE

ART .1

NEMETRIA è costituita dai soci fondatori di cui all'art. 5, è un'associazione senza scopi di lucro, soggetta alla disciplina delle vigenti leggi in materia ed in particolare di questo statuto.

ART.2

NEMETRIA ha sede legale a Foligno

ART. 3

1) NEMETRIA ha lo scopo di promuovere , direttamente o in collaborazione con organismi pubblici o privati , lo sviluppo di una cultura manageriale e imprenditoriale, promuovere studi, ricerche, corsi, seminari, convegni, rappresentazioni artistiche e culturali e altre manifestazioni nei diversi settori educativi, culturali, scientifici, artistici e dell'attualità politica ed economica nazionale ed internazionale, che riguardano i grandi temi con i quali si confrontano la società contemporanea ed il singolo individuo.

L'Associazione può avvalersi di tutti i mezzi ritenuti utili per la realizzazione dello scopo associativo.

Oltre che organizzare attività propria, l'Associazione, nel quadro dei propri fini sociali, potrà collaborare all'organizzazione e allo svolgimento di attività promosse da altri organismi italiani e stranieri.

ART. 4

Il fondo comune di NEMETRIA , formato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è costituito dal contributo annualmente conferito dai soci e stabilito con deliberazione dell'assemblea.

Ogni eccedenza di gestione eventualmente conseguita da NEMETRIA concorrerà alla formazione del fondo comune.

TITOLO SECONDO

SOCI

ART. 5

Sono firmatari della convenzione costitutiva dell'Associazione e fondatori di NEMETRIA:

- CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO
- CENTRALE DEI BILANCI S.r.l.
- CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALI
- CERVED S.p.a.
- CONFEDERAZIONE GENERALE dell'INDUSTRIA ITALIANA
- ENEA
- LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE degli STUDI SOCIALI
- UNIVERSITA' degli STUDI di PERUGIA
- UNIVERSITA' per STRANIERI di PERUGIA

ART. 6

I Soci si distinguono in tre categorie:

Soci sostenitori:

- A) enti pubblici, enti privati e grandi imprese che, condividendo le finalità di Nemetria, assumono l'impegno a sviluppare e realizzare attivamente le attività dell'Associazione.
- B) conferiscono il contributo al fondo comune nella misura per loro fissata dall'assemblea.
- C) I soci sostenitori nominano un loro rappresentante nel comitato scientifico dell'Associazione e, a loro richiesta, nel consiglio di amministrazione

Soci Ordinari:

- A) soci che offrono apporti scientifici e che conferiscono anche il contributo al fondo comune nella misura per loro fissata dall'assemblea;
- B) soci che non conferiscono il contributo al fondo comune, ma che per le funzioni didattiche e di ricerca istituzionalmente svolte, offrono la loro consulenza scientifica.

Soci Aderenti:

persone fisiche e aziende piccole e medie che conferiscono al fondo comune un contributo nella misura per loro fissata dall'assemblea e di importo inferiore a quello dei soci ordinari di categoria A).

Il recesso è consentito a qualsiasi socio, per i sostenitori è previsto un preavviso entro il 30 settembre dell'anno in corso ed avrà effetto a partire dall'anno successivo all'intervenuto recesso

ART .7

Il Consiglio coopta soci nell'Associazione.

I nuovi soci, accettando la nomina acquisteranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi della categoria d'appartenenza, secondo quanto previsto dall'art 6.

TITOLO TERZO

STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8

NEMETRIA è dotata di:

- 1) assemblea dei soci;
- 2) consiglio d'amministrazione;
- 3) presidente;
- 4) comitato scientifico;
- 5) segretario generale.

SEZ. I – ASSEMBLEA

ART.9

L'assemblea, composta dai soci sostenitori, ordinari ed aderenti, delibera:

- sulla nomina del presidente dell'associazione che sarà designato dai soci sostenitori e dai soci ordinari
- sulla nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione ; i soci sostenitori e i soci ordinari eleggono almeno la metà più uno dei componenti complessivi del Consiglio di Amministrazione
- sulla nomina del segretario generale
- sul conferimento dei contributi annuali al fondo comune
- sulla misura del compenso ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico
- sull'approvazione del budget di spesa e del rendiconto economico
- sullo scioglimento dell'associazione

Delibera inoltre sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea delibera infine, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci ordinari, sulle modifiche statuarie proposte dal consiglio di amministrazione.

ART.10

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Delibererà inoltre sull'approvazione del rendiconto economico e del budget di spesa.

Particolari argomenti potranno essere posti all'ordine del giorno dell'assemblea, su richiesta scritta di almeno 1/3 dei soci .

ART.11

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente , quando se ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei soci.

La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

ART.12

La convocazione è effettuata dal presidente o dal segretario generale a mezzo lettera, telefax o email con un preavviso di almeno 15 giorni.

La riunione sarà comunque valida, anche se non convocata con le formalità su stabilite, quando vi siano rappresentati almeno i 2/3 dei soci.

ART. 13

L'assemblea è costituita in prima convocazione quando intervenga o sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentanti, salvo quanto previsto dall'art. 9.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'assemblea.

ART. 14

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento dal componente del consiglio di amministrazione qualificato più anziano ai sensi dell'art . 18.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente tra i soci e firma,insieme al presidente, il verbale dell'assemblea.

SEZ. II - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15

Il consiglio d'amministrazione è formato dal presidente, da tre a sette componenti nominati dall'assemblea e dal segretario generale.

Il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati per la durata di tre anni.

Il consiglio di amministrazione esercita i poteri di amministrazione non espressamente riservati agli altri organi.

ART. 16

Il consiglio di amministrazione si riunisce , di regola, una volta ogni sei mesi; può essere inoltre convocato quando il presidente ne ravvisi la necessità.

La convocazione è effettuata dal Presidente o dal segretario generale a mezzo lettera, telefax o email con un preavviso di almeno 15 giorni.

La presidenza del consiglio è assunta dal presidente dell'associazione; in caso di sua assenza o impedimento dal componente del consiglio di amministrazione qualificato più anziano ai sensi dell'art 18.

ART.17

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti , in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

I verbali delle riunioni sono firmati dal presidente e dal segretario generale.

SEZ. III – IL PRESIDENTE

ART. 18

Il presidente ha la rappresentanza sostanziale e processuale dell'associazione.

Convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione.

Il presidente può delegare , anche in via continuativa e per categoria di atti , chi lo sostituisca nella rappresentanza dell'associazione , tra i componenti del consiglio di amministrazione .

In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono svolte dal componente del consiglio di amministrazione più anziano nella carica ovvero, in via subordinata , più anziano in età.

SEZ. IV – COMITATO SCIENTIFICO

ART. 19

Il consiglio d'amministrazione nomina un comitato scientifico che ha durata triennale ed è composto di :

- un presidente;
- uno o più vice presidenti;
- un segretario;
- non meno di 5 e non più di 11 componenti.

ART. 20

Il comitato scientifico si riunisce di regola una volta ogni 6 mesi.

Il presidente fa parte del comitato scientifico.

Le riunioni del comitato scientifico si svolgono su invito del presidente del comitato stesso o del segretario generale

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del comitato scientifico.

Il segretario attua le indicazioni e le scelte del comitato scientifico attraverso la struttura organizzativa della associazione.

ART. 21

Il comitato scientifico su proposta del suo presidente stila i programmi annuali e pluriennali di studio e determina le sessioni dei corsi, indicando le materia d'insegnamento.

Esprime parere sulla scelta dei docenti.

SEZ .- SEGRETARIO GENERALE

ART .22

Il segretario generale fa parte del consiglio d'amministrazione e del comitato scientifico , presenza all'assemblea.

E' responsabile dei servizi e del personale dell' associazione.

Svolge funzioni di proponente per il consiglio d'amministrazione.

Firma i verbali del consiglio d'amministrazione.

TITOLO QUARTO

SCIoglimento

ART . 23

NEMETRIA ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o di liquidazione il fondo comune avrà la destinazione stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia